

Sassari 03.12.2014

A mezzo pec : uspss@postacert.istruzione.it

Spettabile
Ufficio Scolastico
Regionale
Ufficio Territoriale
di Sassari
Corso M. Angioly 1
07100 - SASSARI

Spettabile
Segreteria di
conciliazione del
CSA di Sassari
Corso Maria
Angioly n. 1
07100 - SASSARI

Oggetto: Richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per erronea assegnazione cattedre provvisorie per l'anno scolastico 2014/2015 del personale docente della scuola dell'infanzia.

Salis Stefania, nata a Sassari il 26.12.1969, residente ad Alghero in regione Barrattè 25, c.f.: SLSSFN69T66I452J, docente della scuola dell'infanzia e titolare secondo la graduatoria di assegnazione provvisoria provinciale della cattedra presso la Scuola Maria Magnon in Santa Teresa di Gallura, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cualbu, giusta delega a margine della presente istanza, con studio in Sassari nella Viale Umberto I, 100, pec: sara.cualbu@gmail.com,

L'istante nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali delle Classi Comuni del personale docente di ruolo, per l'anno scolastico 2014/2015, risultava trasferita in Santa Teresa di Gallura nella Scuola dell'Infanzia Maria Mignon.

Successivamente alla pubblicazione dei trasferimenti, presentava domanda di utilizzazione e veniva assegnata all'Istituto Comprensivo n. 2 di Porto Torres.

In data 13.08.2014 venivano pubblicate le utilizzazioni e l'istante all'esito del movimento, non risultava ottenere la conferma dell'assegnazione in Porto Torres, né veniva indicato il diritto di precedenza richiesto in quanto madre di una bambina di età inferiore ai tre anni, ma semplicemente inserita in graduatoria con punti 10.

In data 18.08.2014 la Sig.ra Salis presentava all'Ufficio Scolastico Regionale reclamo, volto unicamente alla richiesta di riconoscimento del diritto

di precedenza ex art.8 del CCNL sulla mobilità. Seguiva la comunicazione del nota dell'USP che comunicava l'avvenuto accoglimento del reclamo, avverso il mancato riconoscimento del titolo di precedenza di cui all'art. 8 punto IV lettera i) del CCNL sulla mobilità per l'anno scolastico 2014/2015 (lavoratrice madre di figli di età inferiore ai tre anni).

Dalla graduatoria di utilizzazione pubblicata in data 13.08.2014 risultava che certa Sig. Aranzanu Anna Maria, riconosciuta titolare di diritto di precedenza, otteneva l'assegnazione all'esito del movimento presso l'Istituto Comprensivo n. 2 di Porto Torres, nella sede già in utilizzazione all'istante per la quale, come già detto non otteneva la conferma.

La Sig.ra Salis si determinava pertanto a conoscere le ragioni della precedenza riconosciuta alla Sig.ra Aranzanu inserita in graduatoria con punti 0 ed inoltrava in data 18.08.2014 istanza di accesso all'USP, che veniva accolta con contestuale consegna di copia dei documenti non riservati fondati la predetta richiesta di precedenza.

Dalla disamina dei documenti consegnati dall'USP e riguardanti la precedenza fatta valere dalla Sig.ra Aranzanu Anna Maria si evince quanto segue:

OMISSIS



Senonchè tutte le dichiarazioni prodotte sono assolutamente inefficaci ed inidonee allo scopo cui sono state utilizzate. Infatti il diritto di precedenza viene riconosciuto ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale integrativo solo in caso di ***“documentata impossibilità di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza del parente disabile in situazioni di gravità per ragioni esclusivamente oggettive”***. Nel caso di specie è evidente come non ricorra nessuna delle sopra indicate condizioni e pertanto la Sig.ra Aranzanu non vanterebbe alcun diritto di precedenza. Tutte le dichiarazioni sono prive infatti della condizione di oggettività espressamente richiesta e non sono pertanto oggettivamente valutabili. Le stesse dichiarazioni non sono state rese nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Tutte le dichiarazioni, sulle quale si fa espressa riserva di più ampio accertamento anche in sede penale, per il caso di mancato accoglimento delle presenti doglianze, contengono una dichiarazione di scienza non rispondente

al vero, sia in ordine alla condizione lavorativa del [C.M.S.S.I.S.], sia in ordine all'assistenza continuativa che l'insegnante Aranzanu avrebbe a prestare all'anziano zio.

Vero è al contrario che la Sig.ra Aranzanu vive a Porto Torres e fa rientro a Pozzomaggiore solo nel fine settimana presso l'abitazione della madre, dove non risulta assolutamente convivere con l'anziano zio. Ovviamente tali circostanze potranno essere provate ad ogni fine per ottenere non solo la modifica della graduatoria di utilizzazione, ma anche per provare l'assoluta inesistenza dei requisiti [C.M.S.S.I.S.]

Tutto ciò premesso e considerato,

chiede

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29.11.2007, richiamato dal comma 2 e della nota 1 dell'art. 12 del CCNL concernente la modalità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2014/2015, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'Art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 per ivi ottenere:

- La dichiarazione di illegittimità della graduatoria di utilizzazione nella parte in cui riconosce un diritto di precedenza alla Sig.ra Aranzanu Anna Maria;
- Con conseguente riassegnazione della cattedra in utilizzazione presso l'Istituto Comprensivo n. 2 di Porto Torres alla insegnate Salis Stefania.

Distinti saluti.

Avv. Sara Cualbu

Documento firmato digitalmente